

## **CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA**

### **VERBALE N. 27 DELL'ADUNANZA DEL 26 LUGLIO 2012**

- All'adunanza hanno partecipato il Presidente Mauro Vaglio, il Consigliere Segretario Pietro Di Tosto, il Consigliere Tesoriere Donatella Cerè, nonché i Consiglieri Alessandro Cassiani, Isabella Maria Stoppani, Antonio Conte, Mario Scialla, Roberto Nicodemi, Riccardo Bolognesi, Antonino Galletti, Mauro Mazzoni, Matteo Santini, Aldo Minghelli.

**Proc. disc. n. (omissis) nei confronti dell'Avv. (omissis)**

(omissis)

**Proc. disc. n. (omissis) nei confronti dell'Avv. (omissis)**

(omissis)

**- Audizione Avv. (omissis) – parere di congruità su note di onorari n. (omissis)**

(omissis)

**- Audizione Avv. (omissis) – parere di congruità su note di onorari n. (omissis)**

(omissis)

**Audizione Avv. (omissis) – verifica iscrizione**

(omissis)

### **Comunicazioni del Presidente**

- Il Presidente riferisce di aver inserito nel Progetto di Diritto Tributario l'Avv. Gabriele Tancioni. Il Consiglio prende atto e approva.

- Il Presidente riferisce sulla progetto di “accordo quadro”, che distribuisce in allegato, con l'Unicredit Credit Management Bank per l'apertura di un conto corrente bancario dedicato ai pagamenti telematici delle spese di Giustizia, già proposto a vari Ordini forensi (Milano, Bologna, nonché Prato e Verbania i quali hanno già aderito a seguito di delibera dei rispettivi Consigli).

Il pagamento telematico delle spese di Giustizia è stato sperimentato, per il momento, in alcuni Fori minori e l'Ordine di Roma ha fatto richiesta di essere inserito nelle sperimentazioni che si avvieranno nell'autunno 2012. Avere già a disposizione la possibilità per gli avvocati romani di attivare il necessario conto corrente, a ciò dedicato, permetterebbe ai professionisti di essere immediatamente pronti per la sperimentazione.

Il Presidente fa, altresì, presente che gli unici soggetti finanziari abilitati dal Ministero della

Giustizia al pagamento telematico sono l'Istituto bancario Unicredit e le Poste Italiane S.p.A.: ovviamente la sottoscrizione del predetto "accordo quadro" con il suddetto Istituto non pregiudica la possibilità di stipularne un altro, anche a condizioni più convenienti, con Poste Italiane S.p.A., non appena disponibile.

Il Consiglio delega il Presidente a sottoscrivere l'"accordo quadro" con la Unicredit Credit Management Bank e l'Avv. Antonio Labate a gestire i rapporti con la Unicredit stessa e con le Poste Italiane.

- Il Presidente comunica al Consiglio di aver presentato in data odierna alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma, a titolo personale, denuncia-querela nei confronti del quotidiano "Il Messaggero", sul quale in data 24 luglio 2012, nella Cronaca di Roma, a pagina 37, è stato pubblicato un articolo intitolato "Avvocati, parte l'inchiesta sulle consulenze dell'Ordine", dal contenuto particolarmente diffamatorio nei suoi confronti.

Il Consiglio prende atto.

- Il Presidente comunica che è pervenuto da parte dell'Avv. (omissis) il ricorso innanzi alla Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite, notificato personalmente anche a tutti i Consiglieri, per l'impugnazione della sentenza del Consiglio Nazionale Forense n. (omissis). Ricorda ai Consiglieri che, nel giudizio innanzi al Consiglio Nazionale Forense, il Consiglio si è costituito a mezzo del patrocinio degli Avv.ti Giovanni Crisostomo Sciacca e Angelo Fiore Tartaglia e chiede al Consiglio di decidere se costituirsi, o meno, anche in questa fase innanzi alle Sezioni Unite.

Il Consiglio, con l'astensione del Consigliere Stoppani, delibera di costituirsi in giudizio, confermando la nomina dei due difensori, conferendo mandato agli Avv.ti Giovanni Crisostomo Sciacca e Angelo Fiore Tartaglia. Dichiara la presente delibera immediatamente esecutiva.

- Il Presidente riferisce sulla nota dell'Avv. (omissis), pervenuta in data 28 giugno 2012, già radiato dal Consiglio in data 28 aprile 2011, con il quale chiede la revoca immediata della radiazione e l'accesso agli atti del procedimento disciplinare relativo. L'istanza contiene frasi ingiuriose nei confronti dei Consiglieri, propone, quindi, di nominare un collega penalista per verificare se sussistano i presupposti per agire giudizialmente nei confronti dell'Avv. (omissis).

Il Consiglio incarica l'Avv. Stefano Rubeo di verificare se sussistono i presupposti per proporre azione giudiziaria.

- Il Presidente riferisce che in data 25 luglio 2012, conformemente a quanto approvato con delibera dal presente Consiglio il 5 luglio 2012, è stato sottoscritto il primo formale Protocollo di Intesa tra il Ministero dello Sviluppo Economico, Direzione Generale per la Lotta alla Contraffazione-Ufficio Brevetti e Marchi ed il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma, avente a oggetto la collaborazione per la fornitura di un servizio informativo all'utenza, in particolare piccole e medie imprese, in materia di protezione della Proprietà Industriale.

Il predetto servizio informativo prevede una prima fase sperimentale finalizzata a fornire la citata consulenza specifica con riferimento ai Paesi della Cina e della Russia.

Il Consiglio si è impegnato a individuare esperti avvocati iscritti nell'Albo di Roma, in grado di fornire, a titolo rigorosamente gratuito e su base volontaria, la propria collaborazione; si è impegnato,

altresì, a informare gli iscritti dell'iniziativa in oggetto.

Il servizio dovrà essere operativo a partire dal mese di ottobre 2012.

A tal fine, il Consiglio dovrà portare a conoscenza dei propri iscritti l'iniziativa sul proprio sito istituzionale per tutto il mese di settembre 2012, onde poter accogliere le candidature idonee a costituire una lista di consulenti esperti nel diritto della Proprietà Intellettuale, con particolare riferimento alla Cina e alla Russia, disponibili a fornire la consulenza sopra descritta a titolo gratuito.

Il numero massimo degli avvocati componenti l'elenco potrà essere soggetto a un limite eventualmente posto e/o concordato con il Ministero.

Il Consiglio prende atto e delibera di comunicare l'iniziativa con pubblicazione sul sito istituzionale per tutto il mese di settembre 2012.

### **Comunicazioni del Consigliere Segretario**

- Il Consigliere Segretario comunica di essere stato convocato presso il Commissariato della Corte di Cassazione per essere sentito in merito a una denuncia-querela presentata dall'Avv. (omissis) nei propri confronti, per fatti avvenuti il 30 gennaio 2012 nel corso delle votazioni per l'elezione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma per il biennio 2012/2013. Chiede di aprire una pratica di Segreteria e di inviarla al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Perugia.

Il Consiglio prende atto e delibera di aprire una pratica di Segreteria e di trasmetterla al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Perugia.

### **Autorizzazioni ad avvalersi delle facoltà previste dalla legge 21 gennaio 1994 n.53**

Il Consiglio

Viste le istanze presentate dai seguenti professionisti: Avv.ti Alessandra Agostini De Angelis, Antonio Buonfiglio, Vincenzo Carosi, Marco Cesetti, Sara Fazi, Francesca Feliziani, Alessandra Gigliotti, Antonio Iona, Sandro Lattanzi, Caterina Marri, Livia Martello, Giuseppe Natoli, Giovanna Salvidio, Mariacristina Tabano, Daniele Urbani,

autorizza

i professionisti sopraindicati, ai sensi dell'art. 7 della Legge n.53/1994, ad avvalersi delle facoltà di notificazione previste dalla citata legge.

- Il Consigliere Segretario riferisce su tre preventivi che si allegano per la realizzazione della nuova sala per le indagini difensive, che dovrà essere attrezzata per la registrazione audio-video, come previsto dalla delibera del 31 maggio u.s., in modo che sia ripristinato il servizio in favore degli iscritti.

Il Consiglio ritiene congruo il preventivo della Ditta Global Sistemi e delibera la relativa spesa. Delibera, altresì, di dare la notizia sul sito istituzionale e di comunicarla via mail ai colleghi.

- Il Consigliere Segretario riferisce sulla nota dell'Avv. Maurizio de Tilla, Presidente dell'Organismo Unitario dell'Avvocatura Italiana, pervenuta in data 13 luglio 2012, accompagnatoria del comunicato stampa dal titolo: "Giustizia, la Commissione Europea mette in discussione la mediaconciliazione obbligatoria: troppo onerosa e limita in modo sproporzionato il diritto d'accesso al Giudice".

Il Consiglio prende atto.

– Il Consigliere Segretario riferisce che il Presidente dell’U.I.A. (Unione Internazionale degli Avvocati) ha comunicato che il 56° Congresso si svolgerà a Dresda (Germania) dal 31 ottobre al 4 novembre 2012, presso il Centro Internazionale dei Congressi e i tre temi principali saranno: Mercato globale contro protezionismo; Interazione tra religione e diritto; Relazione tra avvocato e cliente.

Il Congresso sarà anche occasione per le 43 Commissioni e i gruppi di lavoro per incontrarsi e trattare temi di attualità specifici; saranno anche organizzate numerose attività sociali attraverso le quali i congressisti e i loro accompagnatori potranno visitare la città di Dresda e i suoi dintorni. Il Presidente dell’U.I.A. riferisce che il Congresso è l’avvenimento più importante della vita dell’Associazione e, quindi, chiede di pubblicizzare il Congresso fra i membri del Consiglio e gli avvocati iscritti nell’Albo di Roma, augurandosi di incontrare una numerosa delegazione dell’Ordine Forense romano. A tal fine, invia un manifesto e il programma di iscrizione, che viene distribuito, con la disponibilità di inviarne altri.

Il Consigliere Segretario riferisce, ancora, che analoga richiesta di rendere noto agli avvocati romani il Congresso, anche mediante comunicazione sul sito istituzionale, è pervenuta al Consigliere Stoppani dall’Avv. Alessandro Colavolpe, rappresentante dell’U.I.A. per l’Italia, membro del Comitato Scientifico del Settore Rapporti Internazionali del Consiglio.

Il Consigliere Segretario informa, infine, che il sito internet da consultare per avere tutte le informazioni è [www.uiagnet.org](http://www.uiagnet.org).

Il Consiglio delibera di dare comunicazione agli Iscritti tramite pubblicazione sul sito istituzionale.

– Il Consigliere Segretario, il Consigliere Tesoriere e il Consigliere Cassiani, a seguito dell’incarico ricevuto dal Consiglio nell’adunanza del 19 luglio 2012, comunicano di avere verificato i verbali di adunanza indicati dal Consigliere Conte in relazione all’incarico conferito in data 14 marzo 2011 all’Avv. (omissis) denominato “Progetto di comunicazione – Realizzazione riviste, online e cartacee” e di avere appurato che non risulta mai deliberato un vero e proprio conferimento di incarico alla predetta professionista nè, tantomeno, approvato il compenso previsto nel contratto sottoscritto dall’allora Presidente Conte per euro 4.000,00, oltre al costo di realizzazione dei siti web per “Foro Romano” e “Temi Romana” per una spesa complessiva di oltre 90.000,00 fino a gennaio 2012, con pubblicazione cartacea di sole tre riviste.

Considerato che, allo stato, appare opportuno un approfondimento sotto il profilo deontologico dell’operato del Consigliere Conte, la cui competenza spetta al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Perugia, il Consigliere Segretario, il Consigliere Tesoriere e il Consigliere Cassiani propongono di aprire una pratica di Segreteria e di trasmetterla, unitamente alla delibera, al Consiglio dell’Ordine di Perugia.

Il Consigliere Conte prende atto dell’odierna comunicazione del Consigliere Segretario, del Consigliere Tesoriere e del Consigliere Cassiani dove, in modo tanto provocatorio quanto illegittimo e per esso Consigliere Conte offensivo, viene proposto di aprire una pratica di Segreteria assumendo, addirittura, che vi sarebbero violazioni deontologiche per la sola firma di un contratto afferente alla rivista Temi Romana e al Notiziario “Foro Romano”, dello scorso biennio. Al di là della strumentalità dell’accusa formulata, l’elemento che indigna esso Consigliere Conte è che tre Consiglieri abbiano espresso giudizio, a titolo di giudizio personale anticipatorio, utilizzando il termine “approfondimento deontologico”, su una fattispecie che non ha nulla a che vedere con condotte personali del

professionista, ma solo ed esclusivamente con adempimenti e incombenze propri del ruolo rivestito. Che tale dichiarazione così si riporti a verbale, concretizza di converso un'offesa alla reputazione e all'immagine di esso Consigliere Conte, ancorchè per fini evidentemente strumentali chiari a tutti.

Già il Consigliere Condello, affermò, a chiare lettere nella precedente adunanza, che tale iniziativa costituisce un ennesimo abuso nei confronti di un Consigliere in carica.

Evidentemente, il Consigliere Condello si riferiva in modo palese all'apertura di un'altra pratica di Segreteria per la vicenda Mediazione, già esperita nei confronti di esso Consigliere Condello e dell'ex Consigliere (omissis) due mesi fa. Il Consigliere Conte resta sconcertato che l'ex Presidente Cassiani – che sa perfettamente quando, come, e con quali modalità vengono firmati i contratti, quale legale rappresentante dell'Ente, da parte del Presidente in carica- abbia potuto affermare che vi possa essere un'ipotesi di violazione deontologica solo per aver firmato un contratto del Foro/Notiziario!!!

Quanto al merito, il Consigliere Conte, chiede che i tre Consiglieri specifichino in dettaglio, e non succintamente, a seguito di quale verifica si considerino atti astrattamente violativi, la firma di un contratto di revisione e stampa editoriale che essi stessi, non hanno mai contestato durante lo scorso biennio facendo, come è noto, parte di quel Consiglio. Il Consigliere Conte chiede, altresì, per quale motivo non siano state offerte in copia –come già richiesto da esso Consigliere Conte- a tutti i Consiglieri odierni e riportato a verbale tutte le comunicazioni dell'ex Consigliere (omissis) sul tema (l'Avv. (omissis) curò personalmente, quale delegato del Consiglio, il rapporto con l'Avv. (omissis) e tutta la revisione editoriale che permise un risparmio eccezionale a bilancio, con il restyling cartaceo e online della rivista Temi Romana e del Notiziario “Foro Romano” che, vieppiù, a oggi non è stato mai più pubblicato), che vennero più volte esaminate dal Consiglio. Lo stesso Consiglio, alla presenza degli allora silenti e non oppositori Consiglieri Cassiani, Di Tosto e Cerè, che ratificò l'incarico all'Avv. (omissis), che era già stata consulente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Milano. Il Consigliere Conte ricorda che vi furono almeno due, se non tre, audizioni innanzi a tutto il Consiglio di essa Avv. (omissis), di cui sarebbe il caso di produrre oggi i verbali integrali.

Il Consigliere Conte, pur restando basito per siffatto violento attacco strumentale ad personam, pur restando senza timore nella solita assoluta minoranza, dichiara di non accettare intimidazioni da chicchessia e che l'odierna comunicazione sarà ad esso Consigliere Conte valutata con attenzione, con ogni più ampia riserva di agire in stretti tempi tecnici nelle sedi opportune. Esso Consigliere Conte comprende che tale comunicazione abbia il fine di provocarlo e di intimidirlo, anche se esso Consigliere Conte ha volutamente sino a oggi tenuto una condotta assolutamente in linea con il ruolo istituzionale, esprimendo il suo pensiero solo ed esclusivamente all'interno dell'adunanza consiliare. A questo punto, esso Consigliere Conte valuterà tutte le azioni a sua tutela.

- Alle ore 19.10 esce dall'Aula il Consigliere Conte il quale rivolgendosi al Presidente con la mano tesa e l'indice puntato e con tono elevato dichiara: “te l'avevo pure detto di non sfrucugliare, ti avevo detto di non sfrucugliare, te l'avevo detto di non sfrucugliarmi, fino adesso sono stato zitto”.

Il Consigliere Minghelli propone, altresì, di inviare tutta la documentazione della vicenda a due professionisti e rispettivamente: le delibere consiliari, le comunicazioni del Presidente Conte nel periodo 2010/2011, le comunicazioni del Consigliere (omissis) degli anni 2010/2011 e le audizioni dell'Avv. (omissis) cui ha fatto riferimento il Consigliere Conte in data odierna, nonchè il contratto sottoscritto con la medesima, al fine di valutare l'eventuale sussistenza di profili rilevanti. Propone, a tal fine, gli Avv. Giuseppe Madia e Giovanni Aricò.

Il Consiglio, con l'astensione del Presidente e del Consigliere Cassiani, delibera di aprire una pratica di Segreteria nei confronti del Consigliere Conte e di trasmettere gli atti al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Perugia. Delibera, altresì, di incaricare gli Avv.ti Giuseppe Madia e Giovanni Aricò di verificare la sussistenza di eventuali altri profili rilevanti, anche in relazione alle affermazioni oggi pronunciate in Aula dal Consigliere Conte.

– Il Consigliere Segretario riferisce sulla nota del Consigliere Diana Agosti, Capo del Dipartimento per il Coordinamento Amministrativo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, pervenuta in data 19 luglio 2012, con la quale trasmette la decisione adottata nella seduta del 3 luglio 2012 a seguito del ricorso presentato dal Dott. (omissis) alla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi. Con tale decisione la Commissione dichiara irricevibile il ricorso, in quanto proposto tardivamente.

Il Consiglio prende atto.

– Il Consigliere Segretario riferisce sulla nota della Sig.ra Concetta Dolce, titolare della Sala Avvocati "Servizi del Consiglio dell'Ordine" ubicata nell'Edificio B degli Uffici Giudiziari di P.le Clodio, pervenuta in data 24 luglio 2012, con la quale chiede l'autorizzazione alla chiusura feriale dall'11 agosto all'8 settembre 2012.

Fa presente che i servizi di videoscrittura – fax e internet sono garantiti nel mese di agosto presso la Sala Avvocati situata nell'Edificio A.

Il Consiglio prende atto.

– Il Consigliere Segretario riferisce sulla nota delle Signore Laura Di Cesare e Simona Giobbi, titolari della Sala Avvocati ubicata nell'Edificio B degli Uffici Giudiziari di P.le Clodio, pervenuta in data 25 luglio 2012, con la quale comunicano la chiusura feriale della Sala dal 3 al 31 agosto 2012.

Il Consiglio prende atto.

– Il Consigliere Segretario riferisce sulla nota della Dott.ssa Intravaia, Direttore Generale della Direzione Generale per i sistemi informativi automatizzati del Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi del Ministero della Giustizia, pervenuta in data 25 luglio 2012, con la quale propone un incontro per la pianificazione dell'avvio della sperimentazione per il pagamento telematico delle spese di Giustizia con un referente del Tribunale Ordinario di Roma e un referente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma. Chiede, pertanto, di indicare il nominativo del referente del Consiglio.

Il Consiglio delega il Presidente e l'Avv. Antonio Labate.

– Il Consigliere Segretario riferisce sulla nota del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bari, pervenuta in data 20 luglio 2012, con la quale trasmette la delibera adottata nell'adunanza del 18 luglio scorso relativa al parere contrario espresso dalla Commissione Giustizia della Camera sul cosiddetto "Filtro in Appello".

Il Consiglio delega il Consigliere Bolognesi.

– Il Consigliere Segretario riferisce sulla nota dell'Avv. Maurizio de Tilla, Presidente dell'Organismo Unitario dell'Avvocatura Italiana, pervenuta in data 24 luglio 2012, relativa al parere

reso all'O.U.A. dal Prof. Avv. Giuseppe Verde sulla legge di revisione della geografia giudiziaria.

Il Consiglio prende atto.

– Il Consigliere Segretario riferisce sulla nota dell'Avv. (omissis), pervenuta in data 20 luglio 2012, con la quale segnala lo spiacevole atteggiamento usato nei suoi confronti dal Magistrato del Lavoro (omissis), giudice della causa presentata nell'interesse del Signor (omissis) contro (omissis).

L'Avv. (omissis) chiede al Consiglio di intervenire per la tutela della propria persona.

Il Consiglio delega il Consigliere Bruni.

### **Iscrizioni nell'Albo degli Avvocati; iscrizioni nel Registro dei Praticanti; abilitazioni; cancellazioni; nulla-osta per il trasferimento; certificati di compiuta pratica**

- Il Consigliere Mazzoni relaziona sulle pratiche di iscrizione e di cancellazione, sui nulla-osta al trasferimento e sui certificati di compiuta pratica. All'esito il Consiglio delibera quanto segue.

#### **Iscrizioni nell'Albo degli Avvocati (n. 28)**

(omissis)

#### **Cancellazioni dall'Albo per decesso (n. 2)**

(omissis)

#### **Cancellazioni dall'Albo a domanda (n. 8)**

(omissis)

#### **Cancellazione dall'Albo per trasferimento (n. 2)**

(omissis)

#### **Nulla-osta al trasferimento di Avvocati (n. 1)**

(omissis)

#### **Esecuzione delibera di cancellazione per incompatibilità (n. 1)**

(omissis)

#### **Iscrizioni nel Registro dei Praticanti Avvocati (n. 18)**

(omissis)

**Iscrizioni nel Registro dei Praticanti Avvocati abilitati (n. 1)**

(omissis)

**Abilitazioni (n. 8)**

(omissis)

**Revoche abilitazioni per decorrenza termini (n. 4)**

(omissis)

**Revoche abilitazioni a domanda (n. 3)**

(omissis)

**Cancellazioni dal Registro dei Praticanti Avvocati a domanda (n. 5)**

(omissis)

**Cancellazioni dal Registro dei Praticanti Avvocati per trasferimento (n. 3)**

(omissis)

**Nulla osta al trasferimento (n. 1)**

(omissis)

**Certificati di compimento della pratica forense (n. 24)**

(omissis)

**Audizione dell'Abogado (omissis)**

(omissis)

**Audizione della Dott.ssa (omissis)**

(omissis)

**Audizione del Dott. (omissis)**



(omissis)

## **Comunicazioni del Consigliere Tesoriere**

- Il Consigliere Tesoriere comunica di essere stata chiamata dal Commissariato presso la Corte di Cassazione per aver ricevuto notizia che l'Avv. (omissis) ha presentato denuncia nei propri confronti per fatti avvenuti il 30 gennaio 2012 nel corso delle votazioni per le elezioni del rinnovo del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma per il biennio 2012/2013. Chiede di aprire una pratica di Segreteria e di inviarla al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Perugia.

Il Consiglio prende atto e, come già deciso, delibera di aprire una pratica di Segreteria e di trasmetterla al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Perugia.

- Il Consigliere Tesoriere riferisce al Consiglio che il giorno 2 luglio 2012 si è svolto l'evento Jurisgustando nella cornice dell'Hotel Cavalieri Hilton di Roma, gara culinaria tra magistrati e avvocati, evento realizzato dalla Collega Avv. Antonella Sotira con fini solidaristici, ovvero per sostenere la ricerca contro la sclerosi multipla.

Per tale scopo, si è tenuta la consueta asta di beneficenza con in palio opere di stimati artisti, dove il Consiglio, come gli anni passati si è aggiudicato un quadro del pittore Brandi per euro 1.700,00.

Il Consiglio ringrazia la Collega Sotira per l'impegno e la sensibilità profusa in favore delle problematiche sociali.

- Il Consigliere Tesoriere riferisce al Consiglio, in qualità di Coordinatore del "Progetto per lo sviluppo delle convenzioni, sponsorizzazioni e servizi in favore dell'Avvocatura romana", che sono state contrattualizzate le prime convenzioni, tra le quali potranno essere inserite nel sito istituzionale:

- La Uni.Riz.: la Società Uni.Riz. ha collaborato attivamente nella fase di sperimentazione del PCT a Roma, fornendo gratuitamente il supporto tecnico nella predisposizione e nell'invio degli atti presso gli Uffici Giudiziari a tutti gli sperimentatori designati dall'Ordine stesso, attraverso il dispositivo software per la redazione telematica degli atti "EasyPCT", messo gratuitamente a disposizione dalla Società Lexteam a.r.l.

Come è stato più volte rilevato, uno dei maggiori freni alla reale operatività del progetto PCT è la mancanza di una formazione adeguata e di un costante aggiornamento degli utenti sulle implementazioni che il sistema continua periodicamente ad avere. Una formazione continua e di alto profilo sull'utilizzo di strumenti tecnici in continua evoluzione necessita di un impegno e di un aggiornamento periodico prima di tutto dei formatori, nonché di dotazioni informatiche continuamente migliorate ed evolute sotto il profilo applicativo. La Società Uni.Riz. è in grado di fornire una formazione sul Processo Civile Telematico sia teorica che pratica, consentendo –grazie all'utilizzo di una **sala informatica con 20 postazioni**– l'applicazione concreta e l'effettiva sperimentazione di quanto necessario al migliore utilizzo sia degli strumenti hardware che dei pacchetti software necessari all'invio degli atti digitalizzati agli Uffici Giudiziari abilitati su tutto il territorio nazionale. Avvalendosi della collaborazione di docenti universitari, avvocati sperimentatori, tecnici specializzati e formatori di professione, sono in grado di realizzare una formazione specifica "certificabile" sul sistema Processo Civile Telematico.

Per ulteriore descrizione e conoscenza dei servizi resi, il Consigliere Tesoriere si riporta

integralmente alla scheda tecnica:

### **“Certificazione ‘Avvocato telematico’ con il patrocinio dell’Ordine di Roma**

La “Certificazione “Avvocato telematico” con il patrocinio dell’Ordine di Roma prevede la fruizione di due moduli formativi, un “Corso base” della durata di due ore ed un “Corso avanzato” della durata di tre ore. I corsi sono strutturati secondo un modello di apprendimento consolidato e strutturato in sessioni teoriche e pratiche con esercitazioni nelle quali ogni singolo partecipante potrà sperimentare e provare sulle **postazioni informatiche PCT**, tutti gli applicativi necessari ad un completo utilizzo dei sistemi. I corsi consentiranno all’avvocato di avere tutte le cognizioni teoriche e pratiche per il completo e funzionale utilizzo di tutte le applicazioni del Processo Civile Telematico attive sull’intero territorio nazionale.

#### **Corso Base**

Il corso fornisce le informazioni teorico pratico sulla sottoscrizione a mezzo firma digitale dei documenti informatici, con prova pratica su postazione informatica di redazione di documento informatico e sua sottoscrizione, utilizzando i dispositivi di firma digitale a valore legale. Il corso approfondisce inoltre le problematiche della configurazione e dell’utilizzo della Posta Elettronica Certificata attraverso l’esame pratico dell’invio, della ricezione dei messaggi PEC e delle relative ricevute di inoltra, trasmissione e ricezione.

#### **Corso avanzato**

Il corso fornisce le informazioni e gli strumenti necessari all’utilizzo delle funzionalità del Processo Civile Telematico. Durante il corso verranno illustrate le modalità di deposito degli atti del processo telematico che possono essere effettuati direttamente dallo studio, con simulazioni pratiche del deposito del ricorso per decreto ingiuntivo, oltre all’illustrazione delle modalità di consultazione telematica dei registri di cancelleria e delle notifiche telematiche dei biglietti di cancelleria. Per potersi iscrivere al corso è consigliato essere già in possesso di smart card di firma digitale funzionante e certificati in corso di validità.

#### **Aula informatica**

Aula informatica con 20 postazioni di lavoro, presso la sede Uni.Riz. S.r.l. in Via Emilio Faà di Bruno, 9/11/13. L’aula si trova su piano stradale a pochi minuti dal Tribunale Civile o dal Tribunale Penale. Il costo dell’aula sarà interamente a carico della Uni.Riz.

#### **Postazioni Informatiche PCT**

Ogni partecipante avrà a disposizione durante i corsi una postazione informatica PCT per effettuare le simulazioni necessarie alla didattica, la postazione individuale di lavoro sarà composta dai seguenti dispositivi:

- Notebook
- Scanner
- Stampante laser
- Connessione ADSL
- Dispositivi Hardware di Firma elettronica digitale
- Software Redattore atti telematico
- Possibilità di connessione al Punto d’accesso del PCT

#### **Docenti certificati**

Allo scopo di realizzare una formazione specifica “certificabile” sul sistema Processo Civile Telematico, i corsi prevedono una figura giuridica costituita da Avvocati con esperienze decennali sul

*PCT e tecnici specializzati accreditati, per supportare individualmente i venti discenti partecipanti al corso.*

### **Sessioni e disponibilità dei corsi**

*In ragione del numero dei potenziali soggetti interessati alla formazione la Uni.Riz., è ovviamente in grado di svolgere i corsi con qualsiasi cadenza dovesse rendersi necessaria anche con più moduli nella stessa giornata dal lunedì al venerdì ed a fornire assistenza personalizzata per qualsiasi esigenza dovesse manifestarsi all'esito della formazione in aula.*

### **Quota partecipazione in convenzione**

- Corso base                      durata 2 ore    euro 50,00 oltre iva
- Corso avanzato                durata 3 ore    euro 75,00 oltre iva

### **Elenco date dei corsi:**

- Mercoledì 19 settembre 2012 dalle ore 12.30 alle ore 15.30
- Mercoledì 27 settembre 2012 dalle ore 12.30 alle ore 15.30
- Mercoledì 3 ottobre 2012 dalle ore 12.30 alle ore 15.30
- Mercoledì 10 ottobre 2012 dalle ore 12.30 alle ore 15.30
- Mercoledì 17 ottobre 2012 dalle ore 12.30 alle ore 15.30
- Mercoledì 24 ottobre 2012 dalle ore 12.30 alle ore 15.30
- Mercoledì 31 ottobre 2012 dalle ore 12.30 alle ore 15.30"

### **Contributo volontario**

La Società Uni.Riz., a fronte di una promozione dell'iniziativa dell'Ordine rivolta agli iscritti, con il riconoscimento dei relativi crediti formativi e della relativa attestazione di "Avvocato telematico" con il patrocinio dell'Ordine di Roma, conferma la disponibilità alla contribuzione volontaria per l'acquisto di risorse o forniture di servizi finalizzati alla diffusione e all'ampliamento delle attuali funzioni offerte dal Processo Civile Telematico, a eventi, manifestazioni, o quanto ritenuto opportuno dall'Ordine per l'agevolazione dell'attività professionale dell'Avvocatura.

### **Elenco delle ulteriori agevolazioni riservate "all'Avvocato telematico" con il patrocinio dell'Ordine di Roma:**

- attribuzione di 2 o 3 crediti formativi, in relazione alle ore di lezione, con attestazione "Avvocato telematico anno in corso", con il patrocinio dell'Ordine di Roma;
- indicazioni sul sito dell'Ordine della certificazione "Avvocato telematico", con il patrocinio dell'Ordine di Roma;
- attivazione agevolata Atti Telematici scontata del 50% (costo scontato euro 60,00 + iva);
- corso formazione di un'ora gratuito al Responsabile di segreteria dello studio per gli invii telematici.

### **"Dispositivi software per il PCT**

*La nostra proposta di convenzione prevede la fornitura, a condizioni particolari riservate agli iscritti all'Ordine di Roma, dei seguenti prodotti software per il PCT:*

### **Redattore atti telematico "Easy PCT"**

*Il programma è lo stesso utilizzato per la sperimentazione a Roma, nell'ambito della quale è stato fornito gratuitamente. In estrema sintesi, si tratta di un programma redattore per tutti gli atti del PCT per i quali è oggi previsto l'invio telematico (conformemente agli schemi pubblicati in Gazzetta lo scorso 18 luglio), sia per la cognizione ordinaria che per le esecuzioni civili e le procedure concorsuali. L'applicazione consente di predisporre gli atti elettronici secondo la normativa del PCT, di firmarli digitalmente e confezionarli insieme agli eventuali allegati all'interno della "busta"*

telematica, predisponendone l'invio attraverso la Poste Elettronica Certificata. Premessa necessaria alla presente offerta è il prezzo di listino del software, nonché le modalità di licenza d'uso. La licenza d'uso viene concessa all'utente finale in forma annuale rinnovabile. Il prezzo di vendita al singolo avvocato è pari a euro **120,00 + iva**, detta cifra comprende la licenza d'uso annuale del software, gli aggiornamenti (correttivi ed evolutivi) ed il supporto telefonico.

Nell'ottica di consentire agli avvocati iscritti all'ordine di Roma un accesso agevolato ed a condizioni di particolare favore la Ns offerta prevede uno **sconto per gli iscritti all'Ordine di Roma pari al 50% sul prezzo di listino**.

#### **Software gestionale di studio "Legalsystem"**

Il software Legal System è predisposto per la comunicazione telematica con gli Uffici Giudiziari e tra gli avvocati; consente l'automazione efficiente dello studio, utilizzando in modo ottimale le nuove tecnologie, anche in vista dell'evoluzione del processo telematico. Il software, progettato nell'ottica di una completa integrazione e interazione con la Pubblica Amministrazione e gli Uffici Giudiziari, dialoga in modo bilaterale con tutti gli enti; ed infatti il software acquisisce i dati messi a disposizione dai server delle Cancellerie degli Uffici Giudiziari ed è sviluppato per alimentare i registri informatizzati permettendo un'organizzazione rapida ed efficace del lavoro. Per gli iscritti all'Ordine di Roma verranno applicate le condizioni particolarmente vantaggiose previste dalla **convenzione con la Cassa Nazionale Forense con sconti sino al 60%** (pubblicate sul sito della Cassa Forense), inoltre solamente per gli iscritti di Roma sarà disponibile un **corso gratuito di due ore di start up** del software, presso la sede Uni.Riz."

Il Consigliere Tesoriere, ulteriormente, specifica che, circa la proposta a fronte di una promozione dell'iniziativa rivolta agli iscritti, con il riconoscimento dei relativi crediti formativi e della relativa attestazione di "Avvocato telematico", la Uni.Riz. si impegna ad una contribuzione volontaria, che sarà imputata ad eventi, manifestazioni sportive e culturali o quanto ritenuto opportuno dall'Ordine per l'agevolazione dell'attività professionale in favore degli iscritti, e che l'offerta sarà bonificata dalla Società Uni.Riz. direttamente sul conto corrente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma, e sarà cura dei esso Consigliere Tesoriere pubblicare sul sito istituzionale la rendicontazione di eventuali dazioni.

Il Consigliere Tesoriere chiede, pertanto, che il Consiglio autorizzi la pubblicazione, tramite inserimento nel preposto link istituzionale, delle predette convenzioni, corredate di schede tecniche esplicative nonché breve lettera di presentazione delle società ammesse e di tutte le notizie utili per una maggiore informazione e trasparenza agli iscritti.

Il Consigliere Tesoriere, altresì, chiede al Consiglio l'inoltro di email informative concernenti l'inizio del corso di formazione e delle modalità di convenzione ai propri iscritti, poichè ogni forma di pubblicità e/o informazione diretta da parte delle società accreditate non è consentita dal Regolamento stilato dal "Progetto per lo sviluppo delle convenzioni, sponsorizzazioni e servizi in favore dell'Avvocatura romana".

Il Consiglio approva con l'astensione del Presidente, del Consigliere Segretario e del Consigliere Scialla.

- Il Consigliere Tesoriere riferisce sulla convenzione con la **Banca di Credito Cooperativo**, già approvata nella scorsa adunanza, e riferisce che la suddetta convenzione prevede, quali misure creditizie, le seguenti condizioni:

- tasso creditore sulle giacenze di conto corrente: 3,00%;
- spese di tenuta conto forfettarie su base trimestrale: euro 20,00;
- gratuità di tutte le singole operazioni;
- tasso debitore sullo scoperto per un importo massimo di euro 2.000,00: Euribor 360/3m aumentato di 5,00 punti percentuali;
- bonifici effettuati tramite Internet banking: gratuiti;
- bonifici effettuati a sportello con addebito in conto corrente: euro 2,00;
- mutuo chirografario con scadenza tre anni e importo massimo di euro 10.000,00: tasso concesso 6,9%.

La concessione del mutuo chirografario sarà subordinata all'effettiva appartenenza all'Ordine degli Avvocati di Roma e all'assenza di eventuali note negative segnalate dall'Ordine stesso, oltre che alla positiva verifica, da parte della Banca stessa, delle segnalazioni provenienti dalla Centrale Rischi Informazioni Finanziarie (CRIF), relativamente ai soggetti richiedenti. Tale finanziamento verrà concesso solamente qualora il richiedente risponda ai requisiti sopra indicati e sarà previsto, esclusivamente, per finalità connesse all'attività professionale.

Il Consiglio prende atto.

### **Assistenza-Cassa di Previdenza**

- Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma, udita la relazione del Consigliere Tesoriere in base ai criteri adottati nell'adunanza del 26 ottobre 2000;
- visti gli articoli 16 e 17 della Legge 11 febbraio 1992, n.141;
- visto il Nuovo Regolamento per l'erogazione dell'assistenza e le successive modifiche, decorrenti dal 1° gennaio 2007;
- esaminate le domande di assistenza e la relativa documentazione;
- verificato che i redditi degli istanti e dei componenti il nucleo familiare degli stessi, dichiarati per i due anni precedenti la domanda, valutati come previsto dall'art.3 del Regolamento richiamato, non sono superiori ai limiti indicati;
- valutate le motivazioni comprovanti lo stato di bisogno, per fatti e circostanze di rilevante entità;
- ritenute sussistenti le condizioni legittimanti la concessione dei benefici previsti dall'art.17 della legge 141/92 e dal Capo 2° del richiamato Regolamento,

delibera di proporre

l'assegnazione dell'importo complessivo di euro 173.000,00 ai n.22 beneficiari, nella misura sotto indicata per ciascun nominativo.

(omissis)

### **Comunicazioni dei Consiglieri**

#### **Pratica n. (omissis) – Avv. (omissis)**

- L'Avv. (omissis), con richiesta di parere deontologico pervenuta il 29 maggio 2012, chiede al Consiglio di esprimere un parere in ordine alla possibilità di accettare un incarico professionale di

assistenza e rappresentanza in giudizio da intraprendere nei confronti di una società sua ex cliente.

L'Avv. (omissis) precisa che l'incarico professionale ricevuto nell'anno 2011 dalla società ex cliente si era limitato alla redazione e sottoscrizione di una lettera di risposta ad una richiesta di risarcimento danni, cui non aveva fatto seguito alcun giudizio.

Ciò premesso, l'Avv. (omissis) chiede se nella fattispecie in esame, laddove ritenesse di accettare l'incarico, si possa, o meno, configurare una ipotesi di conflitto di interessi disciplinata dall'art. 37 del codice deontologico.

#### Il Consiglio

- udito il Consigliere Avv. Donatella Cerè, quale Coordinatore della Commissione Deontologica;  
rilevato

che l'art. 51 del Codice Deontologico Forense inibisce all'avvocato la possibilità di assumere incarichi professionali contro ex clienti quando non sia trascorso almeno un biennio dalla cessazione del rapporto professionale e sempre che l'oggetto del nuovo incarico sia estraneo a quello espletato in precedenza,

#### osserva

che l'art. 37 del Codice Deontologico Forense impone -in ogni caso- all'avvocato l'obbligo di astenersi dal prestare attività professionale quando questa determini un conflitto con gli interessi di un proprio assistito o interferisca con lo svolgimento di altro incarico anche non professionale, evidenziando che il primo canone precisa che sussiste conflitto di interessi quando l'espletamento di un nuovo mandato determini la violazione del segreto sulle informazioni fornite da altro assistito, ovvero quando la conoscenza degli affari di una parte possa avvantaggiare ingiustamente un altro assistito, nonchè quando lo svolgimento di un precedente mandato limiti l'indipendenza dello svolgimento di un nuovo incarico;

#### esprime

parere nel senso che l'avvocato conformi il proprio comportamento ai principi sopra richiamati.

#### **Pratica n. (omissis) – Avv. (omissis)**

- L'Avv. (omissis) ha formulato richiesta, pervenuta il 3 aprile 2012, “di esonero dal vincolo di segretezza e riservatezza, a tutela dei propri diritti nei confronti dei suoi ex clienti, ai sensi dell'art. 9 del Codice di Deontologia Forense -Dovere di segretezza e riservatezza- IV canone complementare lettera c)”.

#### Il Consiglio

- udito il Consigliere Avv. Donatella Cerè, quale Coordinatore della Commissione Deontologica;  
premessi

1) che la citata norma costituisce una delle eccezioni alla regola generale “in cui la divulgazione di alcune informazioni relative alla parte assistita sia necessaria [...] al fine di allegare circostanze di fatto in una controversia tra avvocato e assistito”;

2) che l'ultimo comma del predetto canone complementare recita: “In ogni caso la divulgazione dovrà essere limitata a quanto strettamente necessario per il fine tutelato”;

#### ritiene

che tale facoltà sia naturalmente in re ipsa ammissibile nella limitazione di cui al punto 2), con attinenza alle modalità di valutazione, rimesse al medesimo professionista, di quegli elementi che nella

fattispecie siano essenzialmente indispensabili a comprovare l'effettiva attività professionale svolta in favore dei propri ex clienti, con esclusione, secondo la giurisprudenza del Consiglio Nazionale Forense, a circostanze di avvenimenti aventi scopo di nuocere, comunque coperti da segreto professionale (22 marzo 1997, n. 23).

**Pratica n. (omissis) – Avv. (omissis)**

- L'Avv. (omissis) ha formulato, con istanza pervenuta il 22 dicembre 2011, quesito in ordine alla possibilità di poter costituire, insieme ad altri colleghi, un'Associazione professionale alla luce dell'intervento della c.d. Legge di Stabilità, n. 183/2011, e in considerazione dell'avvenuta abrogazione della L. 1815/1939, che prevedeva la possibilità di costituire Associazioni tra Professionisti. Inoltre, chiedeva in quale sorte sarebbero incorsi gli Studi Legali già associati a seguito di tale abrogazione di legge.

Il Consiglio

- udito il Consigliere Avv. Donatella Cerè, quale Coordinatore della Commissione Deontologica;  
rilevato

- che nella fattispecie si rende necessario chiarire che, al momento della proposizione dell'istanza dell'Avv. (omissis), era effettivamente intervenuta l'abrogazione della L. 1815/1939, nella quale era prevista la possibilità per i Professionisti di costituirsi in Associazioni professionali senza che il legislatore avesse specificato nella successiva e richiamata Legge di Stabilità, o in altre leggi, la possibilità, o specificamente il divieto, per i Professionisti di costituirsi in Associazioni professionali;

- che numerosi apporti di tipo dottrinale sono stati formulati e pubblicati, sollevando le numerose questioni rimaste incompiute dal legislatore e aventi pareri discordanti;

- che il legislatore, intervenendo sul punto, però, nel frattempo con il D.L. n. 1/2012 convertito in L. 27/2012, ridimendo ogni residuo dubbio e apportando alcune modifiche all'art. 10, co. 9 della L. 183/2011, con l'art. 9 bis lett. e) (società tra Professionisti), ha così stabilito: "...salve le Associazioni professionali, nonché i diversi modelli societari";

- che, inoltre, al Consiglio non è riservata alcuna interpretazione autentica della legge,  
ciò premesso

dichiara

inammissibile la richiesta di parere formulata dall'istante avvocato.

**Pratica n. (omissis) – Avv. (omissis)**

- L'Avv. (omissis) ha formulato, con istanza pervenuta il 31 maggio 2012, quesito in ordine alla legittimità di azioni per il recupero del credito professionale nei confronti di un proprio (ex) cliente, specificando che tale cliente aveva disconosciuto la firma in calce alla procura alle liti, autenticata dall'avvocato, nonostante la procura fosse stata consegnata al professionista, già firmata, dalla figlia del mandante.

Il Consiglio

- udito il Consigliere Avv. Donatella Cerè, quale Coordinatore della Commissione Deontologica;  
rilevato

- che nella fattispecie oggi posta all'attenzione del Consiglio sembrerebbe che l'avvocato abbia, in

buona fede, ritenuta vera la sottoscrizione autenticata;

- che giurisprudenza di questo Consiglio (22 settembre 2010 –Est. Cassiani– T.P.) ha escluso la responsabilità deontologica dell’avvocato che abbia autenticato la sottoscrizione apposta in calce a una procura alle liti consegnatagli personalmente dal fratello del cliente, nella convinzione che quest’ultimo l’abbia apposta di pugno, quando risulti provato in un giudizio penale che, invece, la firma sia stata messa abusivamente dal fratello medesimo, all’insaputa del cliente, in tal caso essendo stata dimostrata la buona fede del professionista;

- che l’autenticazione della firma di procura alla lite da parte dell’avvocato non richiede che egli abbia personalmente ricevuto la sottoscrizione da parte del cliente, pertanto, non può ritenersi responsabile deontologicamente l’avvocato che abbia autenticato una firma risultata falsa ove non vi sia la prova che la procura attestasse che la sottoscrizione era avvenuta in presenza del professionista medesimo (Consiglio Nazionale Forense 28 dicembre 2005, n. 176);

- che, in ogni caso, il I canone complementare dell’art. 35 del Codice Deontologico Forense prevede che “L’incarico deve essere conferito dalla parte assistita o da altro avvocato che la difenda. Qualora sia conferito da un terzo, che intenda tutelare l’interesse della parte assistita ovvero anche un proprio interesse, l’incarico può essere accettato soltanto con il consenso della parte assistita”, mentre il II canone dell’art. 36 impone al professionista, prima di accettare l’incarico, di accertare l’identità del cliente e dell’eventuale suo rappresentante;

ciò premesso

esprime

parere nel senso che l’avvocato, ove si sia conformato ai principi deontologici sopra richiamati, oltre che al generale principio di lealtà e correttezza nell’esercizio professionale, possa –previa rinuncia al mandato- agire giudizialmente nei confronti della parte assistita per il pagamento delle proprie prestazioni professionali (art. 46 Codice Deontologico Forense).

#### **Pratica n. (omissis) – Avv. (omissis)**

- L’Avv. (omissis) ha formulato richiesta di parere deontologico in merito alla interpretazione dell’art. 28 del Codice Deontologico Forense, riguardo un caso concreto che le si è presentato.

Il Consiglio

- udito il Consigliere Avv. Donatella Cerè, quale Coordinatore della Commissione Deontologica;

rilevato

- che l’art. 28 del Codice Deontologico Forense (“Divieto di produrre la corrispondenza scambiata con il collega”) prevede che non possano essere prodotte o riferite in giudizio le lettere qualificate “riservate” e, comunque, la corrispondenza contenente proposte transattive scambiate con i colleghi;

- che il I canone complementare del citato articolo prosegue definendo producibile la corrispondenza intercorsa tra colleghi quando sia stato perfezionato un accordo, di cui la stessa corrispondenza costituisca attuazione;

- che il II canone complementare così recita: “E’ producibile la corrispondenza dell’avvocato che assicuri l’adempimento delle prestazioni richieste”;

- che l’avvocato, nell’adempimento del mandato conferitogli dal cliente, deve attenersi, anche, alle regole contenute nel Codice Deontologico Forense;

ritiene



che, secondo la giurisprudenza consolidata di questo Consiglio, non sia possibile esprimere giudizi in ordine alla rilevanza deontologica dei fatti descritti, poichè gli stessi potrebbero essere ritenuti come pareri preventivi in ordine alla rilevanza deontologica di comportamenti posti in essere dai propri iscritti, posto che detti comportamenti potrebbero formare oggetto di esposto su cui il Consiglio sarebbe chiamato a pronunciarsi.

**Pratica n. (omissis) - Avv. (omissis)**

- L'Avv. (omissis) ha riferito di essere stato nominato difensore di fiducia di un detenuto -ristretto presso la C.C. di Regina Coeli a seguito di provvedimento cautelare- imputato in un procedimento penale pendente innanzi al Tribunale di Messina.

Il difensore, acquisita la documentazione del procedimento, effettuava dei colloqui con il cliente e, una volta definita la linea processuale da adottare, concordava un compenso per l'intero giudizio di primo grado (incluse le spese di viaggio) di euro 5.000,00.

Dopo aver ricevuto un fondo spese di euro 2.500,00, l'Avv. (omissis) ha appreso di essere stato revocato.

Ciò premesso, l'istante ha avanzato domanda di parere deontologico al fine di conoscere se, con riferimento al caso di specie, il professionista abbia l'obbligo:

- di redigere una notula relativa all'attività professionale svolta ed eventualmente richiedere al cliente un saldo, ovvero restituire parzialmente l'acconto ricevuto;
- se l'accordo raggiunto con il cliente in merito agli onorari sia valido anche a seguito della cessazione dell'incarico difensivo, esonerandolo dalla redazione della notula e, conseguentemente, dall'eventuale conguaglio positivo o negativo.

**Il Consiglio**

- udito il Consigliere Avv. Donatella Cerè, quale Coordinatore della Commissione Deontologica;

premessò

- che il Codice Deontologico Forense con l'art. 43 disciplina la materia relativa alla "richiesta di pagamento" prevedendo che "Durante lo svolgimento del rapporto professionale l'avvocato può chiedere la corresponsione di anticipi ragguagliati alle spese sostenute e a quelle prevedibili e di acconti sulle prestazioni professionali, commisurati alla quantità e complessità delle prestazioni richieste per lo svolgimento dell'incarico";

- che il I e II canone complementare del medesimo articolo prevedono che il professionista, su richiesta del cliente, deve predisporre la nota dettagliata delle spese sostenute e degli onorari maturati, onorari che non dovranno mai essere sproporzionati all'attività svolta e non ancorati al raggiungimento di un risultato;

- che l'avvocato matura il diritto ad un compenso, in funzione dell'attività professionale svolta in favore del cliente e non del risultato conseguito. Ove l'interessato ne faccia richiesta, il professionista deve consegnargli una nota contabile nella quale avrà indicato i relativi costi e spese;

ritiene

che l'Avv. (omissis) dovrà attenersi al rispetto di quanto sopra rappresentato.

**Pratica n. (omissis) – Avv.ti (omissis)**

- L'Associazione (omissis), in persona del Presidente pro tempore Avv. (omissis) e l'Associazione (omissis), in persona del Presidente pro tempore Avv. (omissis), in data 7 ottobre 2011 riferiscono di svolgere in favore del Comune di (omissis), in forma totalmente gratuita, attività informative nei servizi comunali in materia di famiglia e sanità.

Le dette Associazioni chiedono al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma un parere favorevole nei confronti delle Presidenti (Avv.ti (omissis)) e di tutti gli avvocati che offriranno la propria disponibilità.

Il Consiglio

- udito il Consigliere Avv. Donatella Cerè, quale Coordinatore della Commissione Deontologica;

osserva

- che la regola deontologica dell'art. 1 "Ambito di applicazione" prevede che "Le norme deontologiche si applicano a tutti gli avvocati e praticanti nella loro attività, nei loro reciproci rapporti e nei confronti di terzi";

tanto premesso

ritiene

di non poter esprimere parere deontologico in favore delle Associazioni sopra indicate, attesa la loro estraneità quali soggetti non destinatari della Legge Professionale Forense.

#### **Approvazione del verbale n. 26 dell'adunanza del 19 luglio 2012**

- Dato atto che a ciascun Consigliere ne è stata consegnata copia, il Consiglio approva il verbale n. 26 dell'adunanza del 19 luglio 2012, con astensione del Consigliere Stoppani perchè assente giustificata.

#### **Formazione professionale continua: accreditamento di eventi/attività formative ed esoneri dalla formazione professionale continua**

- Il Consiglio, su proposta del Consigliere Galletti, procede all'esame di alcune domande di accreditamento di eventi/attività formative e di esoneri dalla formazione professionale continua, che approva.

- In data 26 luglio 2012 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell'Altalex Consulting S.r.l., del seminario "Master breve in diritto bancario e finanziario" che si svolgerà dal 16 novembre al 14 dicembre 2012, della durata complessiva di 25 ore.

Il Consiglio

(omissis)

delibera

di concedere n. 24 (ventiquattro) crediti formativi per il seminario suindicato.

- In data 26 luglio 2012 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell'Altalex Consulting S.r.l., del seminario "Master in diritto d'autore" che si svolgerà dal 16 novembre al 7 dicembre 2012, della durata complessiva di 35 ore.

Il Consiglio  
(omissis)  
delibera

di concedere n. 24 (ventiquattro) crediti formativi per il seminario suindicato.

- In data 26 luglio 2012 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell'Altalex Consulting S.r.l., del seminario "Master in diritto del lavoro e della previdenza sociale" che si svolgerà dal 16 novembre al 15 dicembre 2012, della durata complessiva di 40 ore.

Il Consiglio  
(omissis)  
delibera

di concedere n. 24 (ventiquattro) crediti formativi per il seminario suindicato.

- In data 26 luglio 2012 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell'Altalex Consulting S.r.l., del seminario "Master in diritto dell'energia e governo del territorio" che si svolgerà dal 23 novembre 2012 al 1° febbraio 2013, della durata complessiva di 40 ore.

Il Consiglio  
(omissis)  
delibera

di concedere n. 24 (ventiquattro) crediti formativi per il seminario suindicato.

- In data 26 luglio 2012 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell'Altalex Consulting S.r.l., del convegno "L'esecuzione forzata e la ricerca dei beni del debitore nel nuovo processo civile" che si svolgerà il 30 novembre 2012, della durata complessiva di 7 ore.

Il Consiglio  
(omissis)  
delibera

di concedere n. 7 (sette) crediti formativi per il convegno suindicato.

- In data 26 luglio 2012 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell'Altalex Consulting S.r.l., del seminario "Il processo tributario: tecniche di difesa accertamento esecutivo, reclamo e mediazione" che si svolgerà il 6 e 7 dicembre 2012, della durata complessiva di 12 ore.

Il Consiglio  
(omissis)  
delibera

di concedere n. 12 (dodici) crediti formativi per il seminario suindicato.

- In data 26 luglio 2012 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell'Altalex Consulting S.r.l., del seminario "Master in diritto di famiglia" che si svolgerà dal 16 novembre 2012 al 15 febbraio 2013, della durata complessiva di 55 ore.

Il Consiglio  
(omissis)  
delibera

di concedere n. 24 (ventiquattro) crediti formativi per il seminario suindicato.

- In data 26 luglio 2012 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell'Altalex Consulting S.r.l., del seminario "Master breve in diritto fallimentare e nuovi strumenti per la gestione della crisi d'impresa" che si svolgerà dal 15 febbraio al 15 marzo 2013, della durata complessiva di 25 ore.

Il Consiglio  
(omissis)  
delibera

di concedere n. 24 (ventiquattro) crediti formativi per il seminario suindicato.

- In data 26 luglio 2012 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell'Altalex Consulting S.r.l., del seminario "Master in diritto dello spettacolo" che si svolgerà dal 9 febbraio al 2 marzo 2013, della durata complessiva di 35 ore.

Il Consiglio  
(omissis)  
delibera

di concedere n. 24 (ventiquattro) crediti formativi per il seminario suindicato.

- In data 25 luglio 2012 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell'Associazione "Il trust in Italia", del convegno "Trust interni ed esteri: caratteristiche operative e possibili profili di criticità" che si svolgerà il 3 ottobre 2012, della durata complessiva di 7 ore.

Il Consiglio  
(omissis)  
delibera

di concedere n. 7 (sette) crediti formativi per il convegno suindicato.

- In data 26 luglio 2012 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della Fiera Milano Media S.p.A. – Divisione Business International, del convegno "Legal Privacy 2012" che si svolgerà il 19 settembre 2012, della durata complessiva di 6 ore.

Il Consiglio  
(omissis)  
delibera

di concedere n. 6 (sei) crediti formativi per il convegno suindicato.

- In data 25 luglio 2012 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell'I.T.A. S.r.l., del seminario "Il nuovo assetto della Legge n. 241 del 1990 in tema di procedimento amministrativo" che si svolgerà il 25 e 26 settembre 2012, della durata complessiva di 11 ore.

Il Consiglio  
(omissis)  
delibera

di concedere n. 11 (undici) crediti formativi per il seminario suindicato.

- In data 25 luglio 2012 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell'I.T.A. S.r.l., del

seminario “I trasporti, la concorrenza e la nuova disciplina dei servizi pubblici locali” che si svolgerà il 27 e 28 settembre 2012, della durata complessiva di 13 ore.

Il Consiglio  
(omissis)  
delibera

di concedere n. 13 (tredici) crediti formativi per il seminario suindicato.

- In data 25 luglio 2012 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’I.T.A. S.r.l., del seminario “Formazione O A M” che si svolgerà il 1, 2 e 3 ottobre 2012, della durata complessiva di 22 ore.

Il Consiglio  
(omissis)  
delibera

di concedere n. 22 (ventidue) crediti formativi per il seminario suindicato.

- In data 23 luglio 2012 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’I.T.A. S.r.l., del seminario “Siti web della P.A.: trasparenza, obblighi di pubblicazione e responsabilità nella gestione” che si svolgerà il 3 e 4 ottobre 2012, della durata complessiva di 12 ore.

Il Consiglio  
(omissis)  
delibera

di concedere n. 12 (dodici) crediti formativi per il seminario suindicato.

- In data 23 luglio 2012 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’I.T.A. S.r.l., del convegno “Il nuovo sistema di reclutamento dei professori e dei ricercatori universitari” che si svolgerà il 16 ottobre 2012, della durata complessiva di 7 ore.

Il Consiglio  
(omissis)  
delibera

di concedere n. 7 (sette) crediti formativi per il convegno suindicato.

- In data 25 luglio 2012 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’I.T.A. S.r.l., del seminario “Le nuove responsabilità di dirigenti e funzionari nell’attività degli uffici dopo gli ultimi interventi normativi di semplificazione” che si svolgerà il 29 e 30 ottobre 2012, della durata complessiva di 14 ore.

Il Consiglio  
(omissis)  
delibera

di concedere n. 14 (quattordici) crediti formativi per il seminario suindicato.

- In data 25 luglio 2012 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’I.T.A. S.r.l., del seminario “I concorsi per il reclutamento del personale delle P.A. dopo il decreto semplificazione 2012” che si svolgerà il 6, 7 e 8 novembre 2012, della durata complessiva di 18 ore.

Il Consiglio  
(omissis)  
delibera

di concedere n. 18 (diciotto) crediti formativi per il seminario suindicato.

- In data 25 luglio 2012 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell'I.T.A. S.r.l., del seminario "I cinque documenti fondamentali della sicurezza del lavoro" che si svolgerà il 15 e 16 novembre 2012, della durata complessiva di 13 ore.

Il Consiglio  
(omissis)  
delibera

di concedere n. 13 (tredici) crediti formativi per il seminario suindicato.

- In data 23 luglio 2012 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell'I.T.A. S.r.l., del seminario "Codice dei contratti, regolamento (D. 207/10), decreti correttivi" che si svolgerà il 27, 28 e 29 novembre 2012, della durata complessiva di 19 ore.

Il Consiglio  
(omissis)  
delibera

di concedere n. 19 (diciannove) crediti formativi per il seminario suindicato.

- In data 23 luglio 2012 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di Paradigma S.r.l., del seminario "Gli strumenti di tutela del patrimonio personale" che si svolgerà il 18 e 19 ottobre 2012, della durata complessiva di 16 ore.

Il Consiglio  
(omissis)  
delibera

di concedere n. 16 (sedici) crediti formativi per il seminario suindicato.

- In data 23 luglio 2012 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di Synergia Formazione S.r.l., del seminario "Forum Lavoro L. 92/2012" che si svolgerà il 15, 16, 17 e 18 ottobre 2012, della durata complessiva di 32 ore.

Il Consiglio  
(omissis)  
delibera

di concedere n. 24 (ventiquattro) crediti formativi per il seminario suindicato.

- In data 24 luglio 2012 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di Jus & Law S.r.l., del seminario "Corso di preparazione all'esame scritto di avvocato per l'anno 2012" che si svolgerà dal 28 settembre al 7 dicembre 2012, della durata complessiva di 130 ore.

Il Consiglio  
(omissis)  
delibera

di concedere n. 24 (ventiquattro) crediti formativi per il seminario suindicato.

- In data 24 luglio 2012 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dello Studio Legale Maresca – Morriconi – Boccia e Associati, dell'attività formativa interna allo studio "Disposizioni in materia di riforma del lavoro: disciplina e risvolti applicativi" che si svolgerà il 15 settembre 2012, della durata complessiva di 7 ore.

Il Consiglio  
(omissis)  
delibera

di concedere n. 7 (sette) crediti formativi per l'attività formativa suindicata.

### **Ammissione in via provvisoria e temporanea al Patrocinio a Spese dello Stato**

- Su relazione del Consigliere Scialla vengono ammessi al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, ex art.126 D.P.R. 115/2002 i richiedenti. Lo stesso elenco reca anche i nominativi dei richiedenti non ammessi al patrocinio a spese dello Stato.

### **Comunicazioni dei Consiglieri**

- Il Consigliere Stoppani riferisce quanto segue:

#### **ELENCO SPECIALE DEI COMMISSARI DI GARA EX ART. 84 DEL D.LGS. N. 163/2006**

Il Progetto "Appalti degli Enti Locali", nella riunione del 2 luglio 2012, ha predisposto, in relazione all'oggetto, la seguente proposta da sottoporre all'approvazione del Consiglio:

- l'art. 84 del D. Lgs. 163/06, espressamente prevede:

- 1. Quando la scelta della migliore offerta avviene con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la valutazione è demandata ad una commissione giudicatrice, che opera secondo le norme stabilite dal regolamento.*
- 2. La commissione, nominata dall'organo della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, è composta da un numero dispari di componenti, in numero massimo di cinque, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto.*
- 3. La commissione è presieduta, di norma, da un dirigente della stazione appaltante e, in caso di mancanza in organico, da un funzionario della stazione appaltante incaricato di funzioni apicali.*
- 4. I commissari, diversi dal Presidente, non devono aver svolto nè possono svolgere alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo, relativamente al contratto del cui affidamento si tratta.*
- 5. Coloro che nel biennio precedente hanno rivestito cariche di pubblico amministratore, non possono essere nominati commissari relativamente a contratti affidati dalle amministrazioni presso le quali hanno prestato servizio.*
- 6. Sono esclusi da successivi incarichi di commissario, coloro che, in qualità di membri delle commissioni giudicatrici, abbiano concorso, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi.*
- 7. Si applicano ai commissari le cause di astensione previste dall'art. 51 del codice di procedura civile.*
- 8. I commissari diversi dal presidente, sono selezionati tra i funzionari della stazione appaltante. In*

*caso di accertata carenza in organico di adeguate professionalità, nonchè negli altri casi previsti dal regolamento in cui ricorrono esigenze oggettive e comprovate, i commissari diversi dal presidente sono scelti tra funzionari di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'art. 3, comma 25, ovvero con un criterio di rotazione tra gli appartenenti alle seguenti categorie:*

**a) professionisti, con almeno dieci anni di iscrizione nei rispettivi Albi professionali, nell'ambito di un elenco, formato sulla base di rose di candidati fornite dagli Ordini professionali;**

*b) professori universitari di ruolo, nell'ambito di un elenco, formato sulla base di rose di candidati fornite dalle Facoltà di appartenenza.*

*9. Gli elenchi di cui al comma 8, sono soggetti ad aggiornamento almeno biennale.*

*10. La nomina dei commissari e la costituzione della commissione, devono avvenire dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.*

*11. Le spese relative alla commissione sono inserite nel quadro economico del progetto tra le somme a disposizione della stazione appaltante.*

*12. In caso di rinnovo del procedimento di gara a seguito di annullamento dell'aggiudicazione o di annullamento dell'esclusione di taluno dei concorrenti, è riconvocata la medesima commissione."*

Alla luce di quanto disposto dalla suddetta normativa, gli Ordini professionali, primo fra tutti quello degli Avvocati, avrebbero dovuto predisporre un elenco di professionisti esperti della materia, con almeno dieci anni di iscrizione nell'Albo, disponibili ad assumere tali delicati incarichi.

L'Ordine degli Avvocati di Roma, però, ha sempre procrastinato tale adempimento, fornendo, di volta in volta, agli Enti che ne facevano richiesta, un elenco di nominativi di Avvocati indicati dai singoli Consiglieri, senza alcun criterio selettivo oggettivo.

Tale metodo, oltre a non garantire la dovuta trasparenza, nè la competenza dei soggetti indicati, ha creato, in passato, notevoli disguidi, in quanto, in alcuni casi, sono stati indicati avvocati con meno di dieci anni di anzianità d'iscrizione nell'Albo o avvocati che hanno, poi, rifiutato l'incarico poichè non afferente alla propria sfera di competenze.

Alla luce di ciò, appare necessario che il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma predisponga un elenco definito dei Commissari di Gara, ex art. 84 del D.Lgs. n. 163/2006, valutandone le competenze e l'anzianità di iscrizione nell'Albo degli Avvocati.

Il Consigliere Stoppani propone la bozza di delibera e il fac-simile di domanda di iscrizione al suddetto elenco, che dovrebbe essere inserita anche su sito web del Consiglio dell'Ordine.

Il Consiglio rinvia ad altra adunanza e dispone di porre l'argomento all'ordine del giorno.

- Il Consigliere Stoppani comunica di aver inserito, nel Comitato Operativo del Settore Rapporti Internazionali, il Dr. Alessandro Arborio Mella di Sant'Elia e nel Comitato Tecnico la D.ssa Eloise Cohen-Salmon.

Il Consiglio prende atto.

- Il Consigliere Stoppani comunica di aver inserito, nel Progetto "Appalti degli Enti Locali", l'Avv. Stefano Astorri e la Dott.ssa Claudia Serlupi Crescenzi.

Il Consiglio prende atto.

- Il Consigliere Stoppani, in relazione al verbale dell'adunanza del 12 luglio 2012, non essendo presente alla successiva adunanza del 19 luglio 2012 perchè impegnata a Bruxelles nel Comitato



Economico e Sociale Europeo, nella quale si è approvato detto verbale, rileva che, in relazione alla comunicazione del Presidente sulla nota pervenuta dal Sig. (omissis), non è stata inserita la propria dichiarazione e chiede che il verbale venga integrato in tal senso.

Ha infatti rilevato che, se per quanto riguarda il lamentato danno all'immagine, ovviamente, il Sig. (omissis) è liberissimo di tutelare i suoi diritti in particolare nei confronti della stampa, non è possibile, al contrario, omettere o cancellare il suo nome dai verbali consiliari, almeno fino a quando avrà un rapporto di lavoro con il Consiglio stesso.

In relazione alla comunicazione del Consigliere Segretario relativa al nuovo Regolamento disciplinante i permessi di parcheggio di autovetture e motoveicoli all'interno degli spazi di pertinenza del Palazzo di Giustizia in Piazza Cavour, il Consigliere Stoppani fa presente che il Consiglio, avendo deliberato di impugnare il provvedimento, ha anche deciso, nelle more della sua notificazione, di parlare della questione con il Presidente della Commissione di Manutenzione e della Conservazione del Palazzo di Piazza Cavour, onde trovare una soluzione, tenuto conto della nota sentenza del Consiglio di Stato.

Chiede, quindi, che venga aggiunto alla fine della deliberazione.

Il Consiglio prende atto.

– Il Consigliere Minghelli riferisce che, dopo un incontro con i Componenti dei Progetti di Diritto Penale e di Procedura Penale, nonché con i quattro Coordinatori, Avv.ti Massimo Biffa, Carlo Borello, Carlo Giacchetti, Gian Antonio Minghelli, si presenta –per l'approvazione e l'impegno di spesa sul Teatro Manzoni– il calendario del corso di Diritto Penale e di Procedura Penale che avrà inizio ad ottobre e che, per il momento, prevede due soli convegni presso l'Aula Avvocati, per i quali sarà impiegata parte del tempo attribuito al Consigliere Nicodemi, già interessato allo scambio.

Il Consiglio, ferma restando l'approvazione delle due lezioni del 30 ottobre e 27 novembre 2012 in Aula Avvocati, prende atto.

- Il Consigliere Minghelli, in relazione all'appuntamento degli Spazi Visuali previsto per il 28 settembre 2012 osserva:

- che il convegno sarà organizzato dal Progetto Cultura oltre che dal Progetto Spettacolo;
- che il convegno Cine Forum vedrà Relatori sul palco il Presidente Emerito Giovanni Maria Flick, il Procuratore Capo Militare, Dr. Marco De Paolis, il Primo Presidente della Suprema Corte di Cassazione, Dr. Ernesto Lupo ed altri;
- che, per la durata di tre ore, si chiede vengano accreditati due crediti formativi ordinari e uno deontologico, in quanto, tra le tematiche trattate vi sarà anche quello del passaggio di un legale nel processo per Sant'Anna di Stazzema dalla difesa delle parti civili a quella degli imputati;
- che tale argomento dovrebbe essere trattato, quale Relatore, dal Consigliere Cassiani e alla presenza del Consigliere Minghelli;
- che, essendo l'evento contestuale ad altro previsto dal Consigliere Bruni, si chiede ufficialmente di concedere un'ora o mezz'ora sì da permettere l'agevole preparazione della Sala, in quanto, nell'Aula Avvocati saranno montati dei cartelloni informativi rievocativi dello stato della Giustizia Militare contro i Crimini Nazisti in Italia.

Il Consiglio, limitatamente all'orario, rinvia ad altra adunanza in assenza del Consigliere Bruni, e approva nel resto.

- Il Consigliere Minghelli comunica che il Progetto Cultura, nei suoi Componenti, Avv.ti Barbara Antuoni e Avv. Camilletti, ha concluso un accordo con il Teatro di Ostia Antica che ha concesso, con la mail che segue, prezzi ridotti agli avvocati, con sconti che saranno applicati direttamente al botteghino (da euro 23,00 a euro 16,00). Segue mail: *“Egr. Avv.to Barbara Antuoni e Avv.to Camilletti, vi inoltra il materiale che avete richiesto ringraziandovi per la vostra collaborazione. Vi ricordo di segnalare sul vostro sito il nostro sito: [www.ostianticateatro.it](http://www.ostianticateatro.it) in modo che i vostri contatti abbiano modo di raccogliere maggiori informazioni possibili: come raggiungerci, orari e spettacoli. Vi faccio presente che il prezzo per gli spettacoli di Ballo e Musica del Teatro dell’Opera di Roa hanno un prezzo unico di € 10,00. Vi comunico inoltre che i posti non sono numerati - per tutti gli eventi - siete quindi invitati a venire con un certo anticipo.*

*Di seguito troverete la mail da inviare ai vostri contatti che modificherete secondo le vostre esigenze. Un saluto affettuoso Annachiara Mantovani e Chiara Boccaccini.”*

*Gentile amica/o, siamo lieti di comunicarle l’apertura della stagione estiva del Teatro di Ostia Antica! Per questo motivo Le alleghiamo il programma - più vicino alla classicità e ricco di spettacoli di prosa, danza e musica - tale da coinvolgere il pubblico di tutte le età. Pertanto, presentandosi a nome dell’Ordine degli Avvocati di Roma al botteghino di Ostia Antica Teatro o presso il botteghino del Teatro Italia vi sarà offerto un biglietto ridotto a € 16,00 (anziché € 23,00) per voi e per i vostri familiari.*

*Nella speranza di fare cosa gradita, vi inviamo i nostri migliori saluti. Botteghino di OSTIA ANTICA TEATRO Via dei Romagnoli, 717 Ostia Antica – Roma.”*

Il Consigliere Minghelli chiede, pertanto, la pubblicazione del Calendario Eventi, nonché dei termini delle riduzioni concesse sul sito dell’Ordine, al settore “News”, nonché l’invio di mail sulla mailing list dell’Ordine.

Il Consiglio approva e delibera la pubblicazione della locandina sul sito, nonché la trasmissione a mezzo e-mail.

- Il Consigliere Minghelli, in relazione al Corso di Diritto Penale e Procedura Penale già presentato nella scorsa adunanza, precisa il seguente prospetto di calendario e sedi fino a dicembre, chiedendo che lo stesso venga autorizzato, per procedere alle necessarie prenotazioni per:

- 8 ottobre 2012 Teatro Manzoni - ore 14/16 “Lo Stalking”;
- 15 ottobre 2012 Teatro dell’Angelo - ore 14/16 “La Riforma dei Reati contro la P.A.”;
- 22 ottobre 2012 Teatro dell’Angelo - ore 14/16 “La responsabilità degli Enti(Decr. 231/01)”;
- 30 ottobre 2012 Sala Avvocati Cassazione - ore 14/17 “La Tecnica Oratoria nel Processo Accusatorio” (orario già concordato con il Consigliere Nicodemi e autorizzato nell’adunanza del 19 luglio scorso);
- 5 novembre 2012 Teatro Manzoni - ore 14/16 “Gli Omicidi e la Tecnica Difensiva”;
- 12 novembre 2012 Teatro dell’Angelo - ore 14/16 “Il Contrasto al Riciclaggio nella Normativa Comparata”;
- 19 novembre 2012 Teatro Manzoni - ore 14/16 “Mafia e Terrorismo”;
- 27 novembre 2012 Sala Avvocati Cassazione - ore 14/17 “La Cross Examination” (orario già concordato con il Consigliere Nicodemi e autorizzato nell’adunanza del 19 luglio scorso);
- 3 dicembre 2012 Teatro Manzoni - ore 14/16 “I Reati Sessuali”;

- 10 dicembre 2012 Teatro dell'Angelo - ore 14/16 "Criminologia, Diritto e Sistema Penale";
- 17 dicembre 2012 Teatro Manzoni - ore 14/16 "Colpa Medica".

Mentre per la parte residua dell'originario programma, da gennaio a giugno, sarà presentata nuova richiesta di autorizzazione appena sarà possibile prenotare anche la sala dell'Oratorio San Pietro.

Il Consigliere Minghelli chiede autorizzarsi anche la pubblicazione e l'affissione dei cartelloni, nonché l'invio di mail per ciascuno degli eventi proposti.

Il Consiglio approva.

- Il Consigliere Mazzoni comunica che, considerato l'aumentare degli iscritti nella Sezione Speciale degli avvocati stabiliti (*ex* D.Lgs. 96/2001) e stante l'impossibilità di monitorare sul corretto svolgimento dell'attività professionale, si rende necessario richiedere agli iscritti in tale sezione una produzione documentale attestante il corretto esercizio della professione forense e l'osservanza delle seguenti linee guida al corretto esercizio del diritto di stabilimento.

All'uopo è doveroso ricordare che:

1. L'iscritto nella Sezione Speciale, *ex* D. Lgs. 96/2001, deve utilizzare il titolo professionale di origine, indicato per intero nella lingua o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro di origine, secondo le modalità stabilite dallo stesso decreto legislativo, in modo comprensibile e tale da evitare confusione con il titolo di avvocato (*artt. 4 e 7, D.Lgs. 96/2001*).
2. L'avvocato stabilito è tenuto all'osservanza delle norme legislative, professionali e deontologiche che disciplinano la professione di avvocato in Italia. Altresì, ricadono sul professionista straniero tutte le norme sulla incompatibilità stabilite per l'esercizio della professione. Inoltre, l'avvocato stabilito è tenuto, al pari all'avvocato italiano, ad assicurarsi contro la responsabilità professionale, ai sensi del D.L. 138/11 convertito con L. 148/11, nonché a frequentare i corsi di aggiornamento professionale permanenti (*art. 5, D.Lgs. 96/2001*).
3. Con cadenza annuale, l'avvocato stabilito è tenuto a presentare, al Consiglio dell'Ordine, un attestato di iscrizione all'organizzazione professionale di appartenenza, rilasciato in data non antecedente a tre mesi dalla data di presentazione, ovvero dichiarazione sostitutiva (*art. 6 c. 10, D.Lgs. 96/2001*).
4. Nell'esercizio delle attività relative alla rappresentanza, assistenza e difesa nei giudizi civili, penali ed amministrativi, nonché nei procedimenti disciplinari nei quali è necessaria la nomina di un difensore, l'avvocato stabilito deve agire di intesa con un professionista abilitato ad esercitare la professione con il titolo di avvocato, il quale assicura i rapporti con l'autorità adita o procedente e nei confronti della medesima è responsabile dell'osservanza dei doveri imposti dalle norme vigenti ai difensori. L'intesa deve risultare da scrittura privata autenticata o da dichiarazione resa da entrambi gli avvocati al giudice adito o all'autorità procedente, anteriormente alla costituzione della parte rappresentata ovvero al primo atto di difesa dell'assistito (*art. 8, D.Lgs. 96/2001*).
5. L'avvocato stabilito ha diritto di esercitare, senza le limitazioni di cui all'articolo 8 D. Lgs. 96/2001, l'attività professionale stragiudiziale, fornendo in particolare consulenza legale sul diritto dello Stato membro di origine, sul diritto comunitario ed internazionale, nonché sul diritto nazionale (*art. 10, D.Lgs. 96/2001*).
6. Nell'esercizio dell'attività professionale l'avvocato stabilito è soggetto, per ogni violazione delle disposizioni contenute o richiamate nel decreto legislativo 96/2001, al potere disciplinare del Consiglio dell'ordine competente (*art. 11, D.Lgs. 96/2001*).

7. Per l'ottenimento dell'integrazione nella professione di avvocato, l'avvocato stabilito che ha esercitato per almeno tre anni dalla data di iscrizione alla Sezione Speciale e che non abbia svolto la prova attitudinale di cui all'articolo 8 del D.Lgs. 115/92, deve dimostrare di aver svolto la professione di avvocato con il titolo professionale di origine, in modo effettivo e regolare (inteso nel senso che deve essere dimostrato l'esercizio senza interruzioni che non siano quelle dovute agli eventi della vita quotidiana) (art. 12, D.Lgs. 96/2001).

8. La domanda per la dispensa, ovvero l'integrazione, deve essere presentata al Consiglio dell'Ordine e deve essere corredata della documentazione relativa al numero e alla natura delle pratiche trattate, nonché di tutte le informazioni idonee a provare l'esercizio effettivo e regolare dell'attività professionale svolta nel diritto nazionale, ivi compreso il diritto comunitario. Il Consiglio dell'Ordine verificherà la regolarità e l'esercizio effettivo dell'attività esercitata, anche mediante richiesta di informazioni agli uffici interessati e può invitare l'avvocato a fornire chiarimenti o precisazioni in ordine agli elementi forniti e alla documentazione prodotta (art. 13, D.Lgs. 96/2001).

9. Il Consiglio dell'Ordine, nei confronti dell'avvocato stabilito che con tre anni di iscrizione abbia trattato pratiche attinenti al diritto nazionale per un **periodo inferiore**, può valutare, sulla base di un colloquio, se sia idoneo ad ottenere la dispensa dalla prova attitudinale (art. 14, D.Lgs. 96/2001).

**Pertanto, al fine di assicurare l'ottemperanza di quanto sopra evidenziato, vengono fissati i seguenti punti:**

**- Relazione annuale**

L'avvocato stabilito potrà presentare **annualmente** al Consiglio dell'Ordine di appartenenza, unitamente alla Certificazione attestante la permanenza nell'Ordine Professionale di Origine (o dichiarazione sostitutiva), una **relazione illustrativa scritta**, anche in forma riassuntiva, **inerente le esperienze professionali acquisite nel diritto italiano**.

Al fine di dimostrare le esperienze professionali è consigliato indicare cronologicamente tutte le udienze in cui si è intervenuti, gli attestati di partecipazione a **convegni, corsi o seminari sul diritto italiano**, anche **relativi all'ordinamento forense e alla deontologia professionale**, nonché, allegare gli **atti giudiziari**, le **missive redatte** ed ogni **documento equipollente** atto a dimostrare l'esercizio effettivo e regolare dell'attività in un numero minimo di **5 fino ad un massimo di 10 per ogni anno di iscrizione (allegazioni che devono essere svolte nel circondario del Tribunale di Roma)**.

Quanto sopra, anche ai fini di una eventuale verifica da parte del Consiglio dell'Ordine, in relazione allo svolgimento dell'**attività nel circondario del Tribunale di Roma**, in ossequio, alla disciplina del Foro professionale, che impone quale foro obbligatorio quello ove detta attività viene esercitata in modo stabile e continuativo.

Si tratta, quindi, di un concetto verificabile sulla base di dati oggettivi (*frequenza e continuità delle prestazioni erogate, numero dei clienti, giro di affari*), suscettibili dei dovuti controlli ad opera del Consiglio dell'Ordine competente.

Qualora il professionista si avvalga, per l'esercizio della sua attività, di una pluralità di sedi, il domicilio professionale va inteso nel senso di centro principale di attività, tenuto conto della durata, della frequenza, della periodicità e della continuità delle prestazioni professionali erogate, nonché del numero di clienti e del giro di affari realizzato, secondo le indicazioni della Corte di Giustizia Europea.

Il Consiglio dell'Ordine potrà darne informazione al Consiglio dell'Ordine della circoscrizione territoriale in cui l'iscritto risiede ed ha il reale centro di interessi.

Il Consiglio dell'Ordine, al momento della presentazione della relazione annuale, che deve avvenire

**entro i 30 giorni successivi alla scadenza del periodo annuale di iscrizione**, valuterà la documentazione ed apporrà sulla medesima un visto.

**- Documentazione per la dispensa**

Al momento della presentazione della domanda di cui all'articolo 13 del D.Lgs. 96/2001, la produzione delle relazioni, debitamente vistate dal Consiglio dell'Ordine, darà diritto alla dispensa dalla prova attitudinale.

Nel caso l'iscritto si sia trasferito da altro Foro si valuterà l'attività professionale del periodo in questione mediante la presentazione di una relazione che comprenda tutte le esperienze professionali compiute nel foro di provenienza.

**- Limite di avvocati stabiliti per avvocato del foro nazionale**

Al fine di un corretto esercizio della normativa viene stabilito che l'avvocato nazionale può agire d'intesa con un **massimo di 3 avvocati stabiliti**.

**- Tesserino Professionale**

Il tesserino di riconoscimento professionale rilasciato dal Consiglio dell'Ordine conterrà la dicitura "avvocato straniero" oltre che il riferimento all'iscrizione ai sensi del Decreto legislativo 96/2001.

**- Difese d'ufficio e Patrocinio a Spese dello Stato**

L'avvocato stabilito potrà essere iscritto alle liste dei difensori d'ufficio con esclusione dalla turnazione di reperibilità, in quanto non sarà possibile, per le modalità con cui questo si svolge, relazionarsi con l'avvocato d'intesa.

Per il Patrocinio a Spese dello Stato, in considerazione dell'attuale normativa sul punto, l'avvocato stabilito risulta, proprio in virtù della circostanza che deve agire d'intesa con un professionista nazionale, non avere quelle "*attitudini ed esperienza professionale specifica*" richieste dall'art. 81 del DPR 30 maggio 2002, n. 115.

Detta circostanza determina una possibile limitazione dell'esercizio del diritto di difesa, non compatibile con il mandato difensivo previsto nei giudizi con il Patrocinio a spese dello Stato, Istituto volto a garantire la piena attuazione dell'art. 24 della Costituzione.

**- Disciplina transitoria**

Quanto stabilito nelle presenti linee guida entrerà in vigore dal giorno successivo alla delibera del Consiglio dell'Ordine.

Per quanto riguarda, invece, gli avvocati che, a tale data, risultino già iscritti nella Sezione speciale dell'Albo, si precisa che, nel triennio di stabilimento, ad ogni scadenza annuale della loro iscrizione, potranno presentare una relazione complessiva dell'attività svolta; il Consiglio dell'Ordine, ai fini dell'integrazione, potrà deliberare il passaggio alla sezione ordinaria, tenendo in considerazione gli usi precedenti e valutando singolarmente caso per caso.

Il Consiglio approva.

- Il Consigliere Mazzoni, vista la nota fatta pervenire dall'Avv. (omissis), con la quale segnala l'uso da parte del Dott. (omissis), iscritto presso questo Consiglio quale Praticante Avvocato dall'anno 2000 all'anno 2002 di una tessera professionale con indicazione "Ordine Avvocati Roma" che risulta palesemente difforme rispetto a quelle emesse dal Consiglio e, inoltre, contenente la firma del Presidente Avv. Antonio Conte artatamente contraffatta. Alla luce di ciò il Consigliere Mazzoni ritiene doversi provvedere alla segnalazione del caso alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma.

Il Consiglio delibera di inviare gli atti relativi al Dott. (omissis) alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma per eventuali profili di responsabilità.

- Il Consigliere Bolognesi, come anticipato nell'adunanza del 5 luglio 2012, comunica che la stagione autunnale della Scuola Forense "Vittorio Emanuele Orlando" si aprirà mercoledì 5 settembre 2012, con un seminario sulla tecnica di argomentazione e di redazione degli atti e vedrà intensificarsi le occasioni di preparazione per l'esame di abilitazione, dedicando dieci esercitazioni alla redazione di pareri e atti nelle materie di Diritto Civile, Diritto Penale e Diritto Amministrativo, concludendosi in data 5 dicembre 2012 con la consegna degli attestati di frequenza.

All'esito della prima fase conclusa il 7 luglio u.s., tenendo in considerazione le defezioni degli allievi che hanno fatto registrare più di quattro assenze, sono risultati vacanti ulteriori 100 posti che il Consigliere Bolognesi propone di rendere disponibili: i) quanto a 60 posti, ai praticanti del Foro di Roma, che non siano stati già iscritti ed esclusi all'esito della prima fase a causa di un numero di assenze superiore al consentito; ii) quanto ai restanti 40 posti, a favore dei praticanti appartenenti agli altri Fori del Distretto della Corte di Appello di Roma, in particolare nel numero massimo di 5 per ognuno degli Ordini di Cassino, Civitavecchia, Frosinone, Latina, Rieti, Tivoli, Velletri e Viterbo.

Il Consigliere Bolognesi, in caso di delibera consiliare di approvazione, chiede che venga data notizia ai Praticanti Avvocati iscritti all'Ordine di Roma, comunicando la possibilità di iscriversi, on line, dal 3 settembre 2012, a partire dalle ore 10.00. Per il tramite dei Presidenti degli altri Ordini distrettuali, ai Praticanti iscritti negli altri Fori, sarà consentita l'iscrizione entro il 4 settembre 2012.

Il Consiglio approva.

- Il Consigliere Cassiani e il Consigliere Tesoriere comunicano che è deceduto il Collega Francesco Paolo Pignataro. Lo ricordano con commozione quale Avvocato insigne e amico di sempre. Chiedono che il Consiglio si unisca al dolore dei familiari e manifesti sentite condoglianze.

Il Consiglio delibera di inviare le proprie condoglianze ai familiari dell'Avv. Francesco Paolo Pignataro.

- Il Consigliere Cassiani riferisce che in data odierna si è svolta una riunione presieduta dal Presidente Vaglio che ha affrontato le problematiche relative alla pubblicazione del Foro Romano e di Temi Romana.

Erano presenti il Rappresentante della Società telematica, il Redattore Capo, Avv. Samantha Luponio, il Funzionario Signor Natale Esposito e la dipendente Signora Isabel Polizzi.

La riunione è stata proficua in quanto ha delineato la composizione e i contenuti delle riviste.

Il Consiglio prende atto.

### **Pratiche disciplinari**

- Si dà atto che nel corso dell'adunanza si è proceduto all'esame collegiale 26 proposte di archiviazione e di 7 aperture di procedimento disciplinare.

(omissis)

### **Pareri su note di onorari**

- Si dà atto che nel corso dell'adunanza sono stati espressi 15 pareri su note di onorari:

(omissis)